



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

1. SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO Segreteria

Numero 87 Settoriale del 26/10/2023

Numero 655 Reg. Generale del 26/10/2023

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO 'INTEGRAZIONE IN ANPR DI DATI ELETTORALI'.

L'anno 2023 il giorno 26 del mese di OTTOBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott. Antonio MIGLIETTA**, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - Servizio Segreteria:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

PRESO ATTO che con circolare del Ministero dell'Interno n. 118/2022, susseguente al Decreto del Ministro dell'interno del 17 ottobre 2022 recante “Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223”, si dispone che a partire dall'01.12.2022 i Comuni possono registrare in ANPR i dati delle Liste Elettorali e le attività di subentro devono terminare entro l'01.12.2023;

VISTO che la registrazione in ANPR dei dati delle liste elettorali consente all'Ente di:

- Trasmettere tutti i dati iniziali presenti nel software elettorale specificati nell'allegato 1 secondo apposito servizio definito con le specifiche tecniche indicate nell'allegato 2 (subentro);
- Tenere aggiornati i dati delle liste elettorali ad ogni revisione secondo le medesime specifiche di cui sopra;
- Consentire ai propri cittadini di utilizzare con esclusivo riferimento alla propria posizione i servizi online di ANPR per la consultazione, verifica, richiesta di rettifica dei propri dati elettorali, nonché il rilascio della certificazione relativa al proprio godimento dell'elettorato attivo;

PRESO ATTO che la ditta PARSEC 3.26 s.r.l. (fornitrice degli applicativi informatici relativi all'anagrafe e all'elettorale) ha comunicato, con nota acquisita al protocollo generale al n. 14880/2023) che il software in uso è integrato con i Web Services di ANPR per consentire di operare ai nuovi adempimenti normativi in modo automatico e diretto dal gestionale di Elettorale con notevole risparmio di tempo per l'operatore e minimizzando gli errori di gestione;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e 126/2014;

VISTO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine: che con il contratto si intende procedere all'attivazione del modulo "integrazione ANPR dati elettorali" – Configurazione iniziale – Subentro – Formazione – garanzia per anno 2023 (una tantum);
- Importo del contratto: 1.840,00 oltre IVA come per legge;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

– che l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni

contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

– l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

– ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs n. 36/2023;

– ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

– che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che risulta applicabile al caso di specie quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 208/2015 e che pertanto, trattandosi di approvvigionamento di servizi necessari, è necessario procedere all'acquisto "tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali";

PRECISATO che:

– in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

– con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che, avvalendosi del portale acquistinretepa.it, veniva perfezionato apposito ordine di acquisto, in atti (procedura di acquisto n. 407640, ordinativo n. 7464562), nei confronti del seguente operatore: Parsec 3.26 con sede legale in Lecce;

VISTO il report della procedura n. 407640 generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D. Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla società Parsec 3.26 s.r.l., con sede legale in Lecce le attività in parola per un importo di € 1.840,00 (+ IVA come per legge), per un totale complessivo di euro 2.244,80, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico interessato fornisce un servizio di ottimo livello con note mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione di precedenti affidamenti, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n.

102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

ACQUISITO il Codice Unico di Progetto C21F23000830001;

VISTO che il CIG ordinario attribuito è A0231776B1;

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC - documento unico di regolarità contabile - prot. INAIL_40615490 valido sino al 01/02/2024);

RICHIAMATE:

- la delibera del Commissario Straordinario n. 7 in data 12/05/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2023/2025;

- la delibera del Commissario Straordinario n. 8 in data 12/05/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025;

VISTI:

– lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

– la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

– il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

– l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

– l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

– l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

DETERMINA

- 1) DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta Parsec 3.26 s.r.l. di Lecce, per un importo pari a 1.840,00, oltre IVA come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, dando atto che il contratto ha per oggetto: "Attivazione servizio di "integrazione ANPR dati elettorali" – Configurazione iniziale – Subentro – Formazione";
- 2) DI DARE ATTO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto ed il contratto sarà stipulato in forma elettronica con

scambio di lettere;

- 3) DI IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., la spesa rinveniente dall'affidamento di che trattasi sul Cap. n. 211 "Spesa per integrazione dati elettorali in ANPR" del bilancio del corrente esercizio che offre la richiesta disponibilità;
- 4) DI RINVIARE A SUCCESSIVO ATTO, da adottarsi a regolare avvenuta attivazione del servizio e svolgimento della dovuta formazione del personale nonché a presentazione di idoneo documento fiscale la liquidazione della somme impegnate con il presente atto.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Antonio MIGLIETTA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
						—			

Veglie, lì 26/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1329

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 27/10/2023 al 11/11/2023 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.